

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 42 DEL 20.7.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto il referto del Commissario di Riunione relativo alla manifestazione svoltasi a Vicenza l'11 luglio 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto del Commissario di Riunione è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti ivi attestati, e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento del Commissario alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI;

CONDANNA

Il Tecnico **Pietro Mario Avanzi**, della ASD Pugilistica Franco Callegari, alla sanzione della **sospensione di mesi 1 (trenta giorni)** a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale **ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI**, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 e dell'art. 28 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico della FPI, durante la riunione svoltasi a Vicenza in data 11 luglio 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare, atteso che alla fine dell'incontro che vedeva impegnato il proprio pugile, non accettando il verdetto, proferiva parole oltraggiose contro gli arbitri offendendo le loro persone.

Fatti accertati in Vicenza a far data dall'11 luglio 2026.

Dispone la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo VANNINI

